



STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "ICD
BICAMERALI PER PRIMO IMPIANTO" OCCORRENTI ALLE STRUTTURE
COMPLESSE DI CARDIOLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "CARLO POMA" DI
MANTOVA**

CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "ICD BICAMERALI PER PRIMO IMPIANTO" OCCORRENTI ALLE STRUTTURE COMPLESSE DI CARDIOLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "CARLO POMA" DI MANTOVA

INDICE DEL CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA

- Art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA;
- Art. 2 DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA;
- Art. 3 PERIODO DI PROVA;
- Art. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE - TIPOLOGIA E QUANTITA' PRESUNTA ;
- Art. 5 FORME COLLETTIVE D'ACQUISTO;
- Art. 6 FORMAZIONE/ISTRUZIONE DEL PERSONALE;
- Art. 7 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO;
- Art. 8 CONDIZIONI DI FORNITURA E MODALITA' DI CONSEGNA;
- Art. 9 CONTROLLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DELLE FORNITURE;
- Art.10 FATTURAZIONE – TERMINI DI PAGAMENTO - INTERESSI MORATORI – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI;
- Art.11 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO;
- Art.12 DANNI - RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA;
- Art.13 INADEMPIMENTI E PENALI;
- Art.14 RISOLUZIONE E RECESSO;
- Art.15 SUBAPPALTO;
- Art.16 CESSIONE DEL CONTRATTO;
- Art.17 CESSIONE DEI CREDITI;
- Art.18 NORME DI SICUREZZA;
- Art.19 VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO;
- Art.20 REVISIONE PREZZI;
- Art.21 CONVENZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE N. 488/1999 E DELL'ART. 1, COMMA 455 DELLA LEGGE N. 296/2006;
- Art.22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI;
- Art.23 CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE;
- Art.24 NORME DI RINVIO.

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la fornitura, a carattere continuativo, di “**ICD BICAMERALI PER PRIMO IMPIANTO**” occorrenti all’Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” di Mantova, di seguito indicata, per brevità, semplicemente come Azienda. Destinatari della fornitura sono le Strutture ed i Servizi dei seguenti Presidi Ospedalieri:

- Presidio Ospedaliero di Mantova;
- Presidio Ospedaliero di Pieve di Coriano.

La fornitura costituisce LOTTO DI GARA UNICO ED INDIVISIBILE.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d’uso gratuito, ai sensi dell’art. 1803 del c.c. e seguenti, almeno un programmatore con relativo software , nonché tutto il supporto tecnico ritenuto necessario in fase d’impianto e controllo dei defibrillatori presso la Struttura Complessa di Cardiologia di Mantova e Pieve di Coriano.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Il contratto di fornitura avrà validità di mesi 36 (trentasei), con decorrenza dalla data fissata nel provvedimento di aggiudicazione della fornitura e, comunque, dalla data di stipulazione del contratto.

Al termine del periodo di validità contrattuale, nel caso in cui la nuova procedura concorsuale di scelta del privato contraente cui affidare la fornitura in esame non fosse stata ancora definita, il Fornitore sarà comunque tenuto a prorogare il contratto e a proseguire la prestazione, su richiesta dell’Azienda alle medesime condizioni tecnico –economiche e normative in essere a tale data, fino ad un massimo di ulteriori mesi 12 (dodici).

L’Azienda, inoltre, si riserva altresì la facoltà di procedere, in forma espressa, alla rinnovazione del contratto, per un periodo massimo di ulteriori 36 (trentasei) mesi, previa verifica della corretta e puntuale esecuzione della fornitura e dei servizi complementari resi oltre che della sussistenza delle condizioni di convenienza economica, alla luce dei vigenti prezzi di mercato.

Al termine della fornitura, anche in presenza di nuove aggiudicazioni a favore di altri fornitori o di diverse soluzioni tecniche, l’Impresa fornitrice si impegna a garantire la regolarità delle forniture, nonché il necessario supporto ed assistenza per consentire all’Azienda di erogare al meglio i propri servizi nelle more dell’avvio della nuova fornitura.

La suddetta clausola costituisce specifico patto contrattuale e, pertanto, in caso di inadempienza l’Azienda si rivarrà sul deposito cauzionale.

ART. 3 – PERIODO DI PROVA

L’Azienda si riserva un periodo di prova di 4 (quattro) mesi per accertare la piena rispondenza dei dispositivi aggiudicati e dei servizi appaltati alle proprie esigenze nonché la relativa corrispondenza con quanto dichiarato dall’Impresa in sede di gara.

Il periodo di prova decorrerà dalla consegna del Dispositivo aggiudicato (o della prima consegna in caso di contratti ad esecuzione continuativa o periodica) o dal giorno di inizio del servizio appaltato.

Il periodo di prova, a giudizio insindacabile dell’Azienda, potrà essere prolungato per una sola volta, per un periodo di ulteriori mesi quattro, al termine del quale verrà espresso il giudizio definitivo.

In caso di esito negativo della prova, l’Azienda provvederà alla revoca del provvedimento di

aggiudicazione, senza che l'Impresa possa sollevare obiezione alcuna, ed all'affidamento della fornitura mediante ricorso al secondo miglior offerente ovvero mediante nuovo interpello del mercato.

Qualora l'esito negativo della prova sia conseguenza di false dichiarazioni presentate dall'Impresa in sede di gara, l'Azienda provvederà ad incamerare la cauzione definitiva a disposizione, fermi restando gli ulteriori addebiti previsti dalla normativa vigente.

Nulla sarà dovuto al Fornitore ad eccezione dei pagamenti delle forniture riconosciute regolari effettuate durante il periodo di prova.

ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE – TIPOLOGIA E QUANTITÀ PRESUNTA

Le caratteristiche tecniche indispensabili ed obbligatorie dei dispositivi oggetto di fornitura sono riportate nel documento "Scheda Specifiche Tecniche" allegato al presente Capitolato (Allegato A). La non conformità dei dispositivi offerti e/o forniti alle specifiche tecniche indispensabili ed obbligatorie comporterà per la Ditta concorrente l'esclusione dalla procedura di gara e per la Ditta fornitrice la risoluzione del contratto.

I fabbisogni triennali presunti, sono riportati nel medesimo Allegato A; su di essi dovrà essere dimensionata l'offerta.

Il presente Capitolato si ispira al principio della presupposizione essendo l'entità della fornitura commisurata al bisogno effettivo dell'Azienda. Le quantità indicate nell'Allegato A sono puramente indicative e non costituiscono un impegno od una promessa dell'Azienda, essendo i consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività Aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o da Regione Lombardia, ivi inclusi processi d'acquisto centralizzati od aggregazione d'acquisto attivate fra più Aziende del Servizio Sanitario Regionale o convenzioni stipulate da CONSIP SpA o dalla Centrale Regionale Acquisti e similari stipulate ai sensi della Legge 23.12.1999 n. 488, art. 26 e successive modificazioni ed integrazioni. Rientrano in tale previsione anche le decisioni Aziendali connesse a processi di esternalizzazione dei Servizi ora gestiti direttamente o l'attivazione di nuove metodiche e/o la modifica di quelle ora in uso. Di conseguenza la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi l'Impresa non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta. La fornitura dovrà, quindi, essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli desumibili dall'Allegato A. Non potrà essere imposto alcun limite di fatturazione.

L'Azienda si riserva anche la facoltà, nel corso della fornitura, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del fornitore e senza creare motivo di compensi di sorta per lo stesso, di:

- sospendere od annullare la fornitura dei prodotti oggetto di contratto in caso di variazione degli indirizzi tecnico-scientifici e diagnostici o di variazione delle esigenze operative degli utilizzatori sulla cui base sono stati previsti i suddetti consumi;
- stralciare quei prodotti ritenuti superati o non più idonei allo svolgimento della attività sanitaria oggetto del presente Capitolato Speciale;
- provvedere ad acquisti sul libero mercato di parte dei dispositivi di cui al presente Capitolato, in deroga alle presenti condizioni ed impegni contrattuali, fino al 20% (venti per cento) del totale della fornitura.

I programmatori forniti dovranno rispondere pena l'esclusione dalla gara alle seguenti specifiche:

- conformità al marchio CE 93/42/CEE;
- rispondenza alla norma tecnica CEI EN 60601-1;

ART 5 - FORME COLLETTIVE DI ACQUISTO

In attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 approvato con D.C.R. Lombardia n. 462 del 13.03.2002, dalla D.G.R. Lombardia VII/12101 del 14.02.2003 e dalla D.G.R. Lombardia n. VII/12528 del 28.03.2003 che auspicano forme consorziate di acquisto tra gli Enti del S.S.R, l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova ha sottoscritto con le Aziende sanitarie sotto indicate un accordo per attivare modalità di acquisto a livello aggregato.

Tale accordo ha trovato ulteriore fondamento nelle Delibere di Giunta Regionale che di anno in anno dettano le "Regole di gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale", le quali, nello stimolare forme d'aggregazione per acquisti ed appalti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, hanno posto l'accento su "gare aziendali aperte ad adesioni successive".

L'accordo in argomento consente agli Enti firmatari di chiedere ai soggetti che, a seguito di procedura di gara, saranno dichiarati aggiudicatari della fornitura disciplinata dal presente capitolato, l'estensione del contratto alle condizioni tecnico-organizzative definite dalla procedura stessa, riservandosi per quanto riguarda l'aspetto economico di concordare con il fornitore condizioni più favorevoli per tutte le Aziende Ospedaliere interessate all'appalto.

Pertanto, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova (incluse proroghe e rinnovi), al soggetto individuato come idoneo potrà essere chiesto di estendere la fornitura anche ad una o più delle Aziende Sanitarie più avanti indicate.

E' consentito a ciascuna Azienda aderente all'accordo una sola adesione nell'ambito del periodo contrattuale, alle medesime condizioni dell'aggiudicazione in argomento.

La durata di quest'ultima fornitura non potrà protrarsi oltre quella del contratto originario stipulato dall'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova.

Per il resto, questa Stazione Appaltante resterà estranea in ordine ai patti che si stabiliranno tra fornitore ed Azienda Ospedaliera cui viene esteso l'accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.

Il fornitore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.

Le Aziende Ospedaliere/Sanitarie che hanno aderito all'accordo interaziendale per la disciplina delle forme aggregate riguardanti la fornitura di beni e l'appalto di servizi sono le seguenti:

- A. O. "Carlo Poma" di Mantova;
- A. O. Desenzano del Garda (Brescia);
- A. O. Istituti Ospitalieri di Cremona;
- A. O. "Mellino Mellini" di Chiari (Brescia);
- A.O. Ospedale Maggiore di Crema;
- A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo;
- A.O. Provincia di Lodi;
- A. O. Spedali Civili di Brescia;
- A. O. Treviglio Caravaggio (Bergamo);
- A.O. "Bolognini" di Seriate (BG);
- A.O. Provincia di Pavia;
- ASL Provincia di Brescia;
- ASL Provincia di Cremona;
- ASL Vallecamonica-Sebino;
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia (BS);
- ASL Provincia di Lodi;
- ASL Provincia di Mantova;
- ASL Provincia di Pavia.

ART. 6 - FORMAZIONE/ISTRUZIONE DEL PERSONALE

La ditta aggiudicataria deve garantire l'assistenza dei propri specialisti per il tempo necessario per l'istruzione e l'aggiornamento del personale in loco, al fine di far acquisire agli operatori ogni tecnica necessaria per il corretto uso dei dispositivi e dei programmatori oggetto di fornitura. Ciò fino alla piena autonomia nella gestione del software.

ART. 7 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale l'aggiudicatario dovesse immettere sul mercato nuovi dispositivi analoghi o sostitutivi di quelli oggetto di fornitura, aventi migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, in termini di efficacia ed efficienza, sarà suo obbligo darne comunicazione scritta all'Azienda. Sarà facoltà di quest'ultima acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo lo stesso prezzo offerto in sede di gara oppure rifiutarli nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, li consideri non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo. In quest'ultimo caso l'aggiudicatario è tenuto a fornire esattamente gli stessi dispositivi oggetto di aggiudicazione per non risultare inadempiente e subire le relative conseguenze.

L'eventuale sostituzione potrà avvenire solamente a fronte di conferma scritta dell'Azienda, previa acquisizione della documentazione tecnica e del parere tecnico favorevole da parte dei servizi aziendali istituzionalmente preposti.

Nel caso in cui il nuovo prodotto e/o nuova metodica consentisse economie di gestione, dovrà essere concordato tra le parti una congrua riduzione del prezzo di aggiudicazione.

Non saranno presi in considerazione aumenti dei prezzi di aggiudicazione.

Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale l'aggiudicatario immetta in commercio dispositivi innovativi non offerti in sede di gara, potrà darne comunicazione all'Azienda, che si riserva di valutare l'opportunità di un loro acquisto, utilizzando lo stesso sconto offerto per i dispositivi della stessa tipologia.

ART. 8 – CONDIZIONI DI FORNITURA E MODALITA' DI CONSEGNA

L'aggiudicatario si impegna a consegnare i dispositivi oggetto dei singoli ordinativi di fornitura con le modalità e nei luoghi e nei tempi di seguito stabiliti. I Dispositivi consegnati dovranno possedere tutti i requisiti tecnici dichiarati in sede di gara.

L'aggiudicatario è obbligato a dare esecuzione agli ordinativi d'acquisto dell'Azienda senza limiti di quantità o importo. Per esigenze di contabilità le forniture dovranno corrispondere ai quantitativi ordinati; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno accettate e verranno restituite con spese a carico della ditta stessa.

Qualora nel corso della fornitura intervenissero:

- Provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei dispositivi aggiudicati, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta all'immediato ritiro di quanto presente in Azienda, provvedendo nel minor tempo possibile alla sostituzione con eventuale prodotto avente caratteristiche tecniche identiche;
- Provvedimenti di ritiro temporaneo o definitivo dal mercato dei dispositivi oggetto della fornitura, la Ditta aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda;
- Incidenti o mancati incidenti a seguito dell'utilizzo dei dispositivi oggetto della fornitura, la Ditta aggiudicataria è tenuta all'immediata sostituzione del lotto.

La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare i dispositivi oggetto di aggiudicazione presso i Magazzini/Servizi segnalati in ciascun ordinativo di fornitura, che vengono di seguito riportati:

Magazzino generale Presidio Ospedaliero di Mantova, Strada Lago Paiolo, 10 – 46100

Mantova;

Magazzino generale Presidio Ospedaliero di Pieve di Coriano, L.go Bugatte, 1 – Pieve di Coriano (Mantova);

fatta salva ogni ulteriore e diversa indicazione e nel rispetto degli orari di ricevimento merci indicati negli ordinativi medesimi.

L'Azienda si riserva di non riconoscere come eseguite le consegne effettuate in luogo diverso da quello indicato.

Gli ordinativi d'acquisto verranno trasmessi esclusivamente per iscritto, telefax o via telematica direttamente dalla Struttura ordinante.

Le consegne devono essere effettuate nel rispetto delle seguenti indicazioni:

franche di ogni rischio e spesa (IVA esclusa), con scaricamento a terra presso i luoghi sopra indicati, entro il termine di 7 (sette) giorni consecutivi dal ricevimento dell'ordine, salvo casi d'urgenza in cui le Ditte dovranno far fronte alle richieste con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile, (massimo 24/48 ore consecutive dal ricevimento dell'ordine). L'ordine potrà essere anticipato, in caso di urgenza, via telefono - in tal caso dovrà sempre far seguito il relativo ordine di fornitura firmato;

i prodotti forniti dovranno essere utilizzabili, all'atto della consegna, fatte salve diverse indicazioni contenute nell'Allegato A, per un periodo di tempo pari almeno ai $\frac{3}{4}$ della loro validità complessiva;

gli imballaggi dei beni forniti, conformi alla normativa vigente, dovranno consentire un perfetto stato di conservazione dei prodotti oggetto della presente fornitura. In particolare i prodotti dovranno essere protetti da esalazioni, calore, luce, umidità, urti ed eventuali altre azioni meccaniche. Gli imballaggi dovranno riportare all'esterno tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente; in particolare dovranno riportare, in lingua italiana, in maniera evidente, le diciture e le avvertenze necessarie ad una corretta movimentazione e conservazione dei prodotti ivi contenuti, nonché le descrizioni riguardanti le caratteristiche e le modalità d'uso degli stessi. Imballo e confezioni dovranno essere "a perdere".

gli imballi che a giudizio dell'Azienda presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. Le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico della Ditta aggiudicataria, la quale deve effettuare le consegne libere da ogni spesa;

la Ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali riguardanti il proprio personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura;

per lo scarico del materiale il fornitore non potrà avvalersi di personale dell'Azienda. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore ovvero dal corriere incaricato della consegna, previo accertamento dell'ubicazione dei locali e degli orari lavorativi del ricevente;

le bolle di consegna o documenti equivalenti ai sensi del D.P.R. 472/96 devono obbligatoriamente indicare, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente, quanto segue:

- Luogo di consegna della merce;
- Numero di riferimento ordine;
- Data dell'ordine.

In mancanza di tali dati, non si accettano reclami da parte del fornitore qualora la merce venisse respinta.

La consegna e l'installazione del programmatore dovrà essere effettuata a cura della Ditta aggiudicataria entro 15 giorni consecutivi dalla data di stipulazione del contratto.

Le operazioni di collaudo dovranno essere effettuate sul luogo di installazione entro 15 giorni consecutivi dalla consegna dell'apparecchiatura, in contraddittorio con la Ditta aggiudicataria. Al termine delle suddette operazioni verrà stilato verbale di collaudo su apposito modulo fornito dall'Azienda, sottoscritto dal Responsabile della Struttura Complessa di Cardiologia dei Presidi di Mantova e Pieve di Coriano, dal Responsabile della Struttura di Ingegneria Clinica dell'Azienda e da un rappresentante della Ditta aggiudicataria della fornitura.

All'atto della consegna delle apparecchiature la Ditta aggiudicataria dovrà presentarsi munita della seguente documentazione:

- Documento di Trasporto o documento equivalente;
- Il manuale d'uso relativo al programmatore, redatto in lingua italiana, come previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 626/94.
- Autocertificazione di rispondenza alle norme CEI o IEC 10.10;
- Certificazione di possesso del marchio CE sull'apparecchio oggetto di fornitura, comprese le apparecchiature accessorie.

L'installazione e la messa in funzione del programmatore offerto da parte della Ditta aggiudicataria dovrà avvenire sotto la supervisione del Servizio Tecnico dell'Azienda, nel pieno rispetto delle norme CEI e della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori nonché di terzi ed a evitare danni a beni pubblici o privati.

Alla Ditta aggiudicataria farà carico anche l'onere del trasporto dell'apparecchiatura fino al luogo dell'installazione con i relativi collegamenti elettrici ed eventuali altri collegamenti tecnologici necessari al proprio funzionamento al posto di attacco indicato dalla Struttura Tecnico Patrimoniale dell'Azienda, asportazione del materiale residuo, nonché la rimozione degli imballaggi dell'apparecchiatura rimasti in loco al termine dei lavori.

L'addestramento del personale, sempre a carico della Ditta aggiudicataria, dovrà essere concordato con i Responsabili delle Strutture destinatarie della fornitura.

L'apparecchiatura oggetto di fornitura resterà di proprietà della Ditta aggiudicataria e dovrà essere restituita alla stessa immediatamente dopo la conclusione del contratto.

E' TASSATIVAMENTE ESCLUSA L'IMPOSIZIONE DI MINIMI D'ORDINE. GLI ORDINI DOVRANNO ESSERE EVASI INDIPENDENTEMENTE DAL QUANTITATIVO RICHIESTO.

ART 9 - CONTROLLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DELLE FORNITURE

Il controllo quantitativo sarà effettuato al momento di ogni consegna, in contraddittorio con il fornitore.

Agli effetti della fatturazione, la quantità sarà esclusivamente quella accertata presso i magazzini destinatari della fornitura, secondo quanto indicato sugli ordinativi d'acquisto e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Per quanto riguarda il controllo qualitativo della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà l'Azienda se non come accettazione della quantità ricevuta. L'Azienda si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata e di comunicare successivamente, in forma scritta, le proprie eventuali osservazioni e contestazioni. L'accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleva pertanto la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto dell'utilizzo.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze saranno tenuti a disposizione della Ditta fornitrice e restituiti anche se tolti dal loro imballaggio originario e la Ditta stessa dovrà provvedere alla loro sostituzione entro 3 (tre) giorni consecutivi dalla comunicazione della contestazione, con materiale idoneo.

In ogni momento, a cura dei competenti servizi dell'Azienda, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate in sede di gara e con i prodotti eventualmente campionati dalla Ditta Aggiudicataria.

L'Azienda non assume in proprio alcuna responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta ma non ritirata dalla Ditta aggiudicataria.

ART 10 - FATTURAZIONE – TERMINI DI PAGAMENTO – INTERESSI MORATORI – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Per l'espletamento della fornitura con le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale nonché secondo le modalità e condizioni particolari proposte dalla Ditta aggiudicataria, l'Azienda corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore si riferiscono alle forniture prestate a regola d'arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il loro pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.

Tutte le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Presidio Ospedaliero di Mantova, sito in Strada Lago Paiolo, 10 – 46100 Mantova.

Le fatture dovranno essere emesse a seguito dell'evasione degli ordinativi d'acquisto. I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne presso i magazzini dell'Azienda.

Secondo quanto disposto da Regione Lombardia (rif. DGR n. 937/2010, allegato 2 e successive indicazioni operative), si precisa che i pagamenti delle fatture saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle medesime.

A tal fine farà fede esclusivamente il timbro di arrivo apposto dal Protocollo Generale dell'Azienda, Strada Lago Paiolo n. 10 – 46100 Mantova.

Tale indicazione costituisce proposta contrattuale.

Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal fornitore, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di arrivo presso l'Azienda della nota di accredito.

A tal fine farà fede esclusivamente il timbro di arrivo apposto dal Protocollo Generale dell'Azienda sopra citato.

In caso di ritardo nei pagamenti verrà applicato, su richiesta della Ditta fornitrice, quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231 del 9 ottobre 2002.

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii..

L'Appaltatore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Regione Lombardia, con Deliberazione di Giunta n. VIII/010936 del 30 dicembre 2009 ha incaricato Finlombarda SpA di procedere al pagamento diretto dei fornitori di beni e servizi.

Il Fornitore pertanto riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla Società Finlombarda SpA.

ART 11 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia delle assunte obbligazioni e della regolarità dell'esecuzione del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, entro il termine indicato dall'Azienda una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare complessivo della fornitura, Iva esclusa.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, fatta salva ogni azione per eventuale maggior danno.

L'importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso d'asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al

20%, ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima.

L'Azienda si riserva la facoltà di esonerare la Ditta aggiudicataria dalla costituzione della garanzia definitiva qualora l'importo della stessa sia pari o inferiore a € 1.000,00. La garanzia deve essere costituita, a scelta della Ditta aggiudicataria, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Azienda. La fidejussione o la polizza dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 12 (dodici) mesi rispetto a quella fissata per la scadenza contrattuale.

Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto di fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale di fornitura

Ai fini dell'applicazione dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, la garanzia fideiussoria, salvo diversa comunicazione dell'Azienda, deve intendersi automaticamente svincolata del 25% alla conclusione di ciascun anno di fornitura. Tale disposizione sostituisce lo stato di avanzamento lavori.

L'ammontare residuo del 25% resterà vincolato fino alla data di scadenza della garanzia stessa e sarà svincolato, previa deduzione di eventuali crediti dell'Azienda verso il fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

Tale ammontare residuo non potrà essere svincolato finchè:

- Non siano state definite le eventuali controversie;
- Non sia stata liquidata l'ultima fattura;
- Non siano state definite tutte le ragioni di debito o di credito ed ogni altra eventuale pendenza.

La cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e, comunque, non prima della costituzione della cauzione definitiva.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

In caso di proroga/rinnovo della fornitura oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga/rinnovo.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per l'effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, la Ditta fornitrice dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 20 (venti) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

È facoltà dell'Azienda incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI 45000 e della serie UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala il possesso del requisito e lo documenta allegando copia della relativa attestazione.

ART. 12 – DANNI - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

La Ditta fornitrice assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o per danni derivati a persone o cose, sia del Fornitore medesimo sia dell'Azienda che di terzi, a seguito dell'esecuzione della presente fornitura, ovvero a seguito di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.

La Ditta aggiudicataria e/o le Imprese a diverso titolo coinvolte nell'esecuzione del contratto dovranno avvalersi di personale qualificato, in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia fiscale, previdenziale, dell'igiene e

della sicurezza sul lavoro.

Il fornitore è pertanto tenuto a sottoscrivere una polizza assicurativa relativa al rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della fornitura, per qualsiasi danno che possa essere recato all'Azienda, ai dipendenti e collaboratori dell'Azienda, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi.

Resta ferma l'intera responsabilità del fornitore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'Aggiudicatario già provvisto di idonea polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovrà comunque rispettare le prescrizioni sopra descritte.

ART 13 – INADEMPIMENTI E PENALI

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo "RISOLUZIONE E RECESSO", l'Impresa è soggetta al pagamento di penali nei casi di seguito indicati:

- a) ritardo nella consegna o nella sostituzione delle merci oggetto della fornitura: applicazione di una penale pari al 3% dell'ordine complessivo per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dagli artt. 8 e 9 del presente Capitolato;
- b) esecuzione parziale: applicazione di una penale pari al 10% del valore della prestazione non eseguita nei termini contrattuali;
- c) prodotti viziati o mancanza di qualità promesse: applicazione di una penale pari al 50% del valore della prestazione non correttamente eseguita;
- d) violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato, non eliminati a seguito di contestazione scritta dell'Azienda: applicazione una penale pari ad € 2.000,00;
- e) violazione del codice etico degli appalti regionali. In tal caso l'Azienda si riserva di applicare, in esito ad apposito procedimento di verifica, una penale dall'1 al 5% del valore del contratto.

L'applicazione delle penali sopra indicate avrà luogo mediante prelievo dal deposito cauzionale ovvero in via diretta mediante compensazione con eventuali crediti dell'aggiudicatario.

L'Azienda potrà procedere all'acquisto del dispositivo non consegnato e/o sostituito nei termini contrattuali al secondo aggiudicatario, ove presente, o mediante ricorso al libero mercato, con conseguente addebito all'Impresa dell'eventuale differenza di prezzo.

È in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, nonché la risoluzione del rapporto ai sensi del successivo art. 14.

ART 14 – RISOLUZIONE E RECESSO

In caso di inadempimento, la risoluzione del contratto è regolata dalle disposizioni del codice civile. L'Azienda potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) dopo l'applicazione di numero 3 penali per anno contrattuale;
- b) in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda, ai sensi dell'art. 11 del presente Capitolato;
- c) in caso di mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta in caso di rinnovo o proroga del contratto;
- d) in caso di cessione dell'Impresa, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) allorchè si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto d'appalto;
- f) allorchè sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il

- comportamento professionale del fornitore;
- g) in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
 - h) qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 36 del DPR n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare all'Azienda le variazioni intervenute nel proprio assetto istituzionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti l'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni consecutivi dalla data delle variazioni;
 - i) in caso di cessione in subappalto non autorizzata, ai sensi dell'art. 15 del presente Capitolato;
 - j) in caso di cessione del contratto non autorizzata, ai sensi dell'art. 16 del presente Capitolato;
 - k) in caso di esito negativo del periodo di prova;
 - l) in caso di inosservanza delle norme di legge, in materia di lavoro e previdenza, prevenzioni, infortuni e sicurezza;
 - m) in caso di mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'art. 12 del presente Capitolato;
 - n) in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ed ii., in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - o) in caso di grave violazione del codice etico comportamentale dell'Azienda e/o del codice etico degli appalti regionali.

L'Azienda ha inoltre facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, nei seguenti casi:

- p) il Fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del presente Capitolato. In particolare si richiamano i termini di cui agli artt. 8 e 9 del presente Capitolato Speciale;
- q) il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'Azienda Sanitaria di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- r) il Fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e di mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- s) il Fornitore sospenda l'esecuzione del contratto, per motivi imputabili al fornitore medesimo.

In caso di risoluzione del contratto per una delle cause sopra indicate, l'Azienda incamererà a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda affiderà ad altra Ditta la fornitura. In tale caso l'Azienda ha facoltà di utilizzare la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente Capitolato.

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente.

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi al fornitore con Raccomandata AR almeno 30 gg. consecutivi prima, nei seguenti casi:

in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura; qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP e/o Centrale Regionale Acquisti) provvedesse alla stipula di convenzioni per la fornitura di prodotti analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato a condizioni economiche inferiori e l'Impresa aggiudicataria non fosse in

grado di praticare almeno tali condizioni.

Nei suddetti casi di recesso, il fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purchè regolari, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi eventuale ed ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

ART 15 – SUBAPPALTO

Fatto salvo quanto previsto in materia di subappalto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 18 della Legge n. 55/1990 e ss. mm. ed ii., è espressamente vietato alla Ditta aggiudicataria subappaltare in tutto o in parte la fornitura oggetto del presente Capitolato. Il subappalto non autorizzato costituisce causa di risoluzione contrattuale.

ART 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la fornitura oggetto del presente Capitolato, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs 163/2006.

ART 17 – CESSIONE DEL CREDITI

È consentita esclusivamente la cessione totale del credito.

La cessione del credito deve essere conforme alle condizioni contrattuali contenute nel presente Capitolato Speciale.

Non sono cedibili le fatture oggetto di contestazione.

La cessione del credito non è efficace senza espressa autorizzazione dell'Azienda.

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all'Azienda copia legale dell'atto di cessione.

La cessione è irrevocabile.

L'Azienda non può essere chiamata a rispondere dei pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla L. 136/2010 e s.m.i. si precisa che anche i cessionari di crediti sono tenuti ad indicare i CIG di gara e ad anticipare i pagamenti dell'appaltatore mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati. La normativa della tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi ai movimenti tra amministrazione aggiudicatrice e cessionario, il quale deve conseguentemente segnalare alla Stazione appaltante il conto corrente dedicato.

ART 18 – NORME DI SICUREZZA

Il Fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali), assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando l'Azienda da ogni responsabilità in merito, sia di origine contrattuale che extracontrattuale.

Il Fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti

sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività ed alle proprietà dell'Azienda. A titolo meramente esemplificativo, il Fornitore si obbliga a:

- osservare tutti gli oneri inerenti la previdenza e l'assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella sugli infortuni) derivanti dalle disposizioni di legge e regolamenti in vigore;
- assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore, con rimando al CCNL di appartenenza e alla zona di riferimento;
- eseguire le prestazioni oggetto del contratto servendosi esclusivamente di personale qualificato idoneo al lavoro da svolgere;
- ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro ed alle normative ambientali applicabili alla realtà dell'Azienda;
- formare ed informare in materia di sicurezza sul lavoro il proprio personale;
- fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento riportante: nome dell'impresa, qualifica, nome e cognome dell'operatore;
- fornire al proprio personale macchine, attrezzature ed opere provvisorie conformi alla normativa vigente;
- munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale;
- cooperare a ridurre i rischi da interferenza.

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia della fornitura oggetto del presente Capitolato non determina oneri della sicurezza relativi ai rischi da interferenze.

Il Fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell'Azienda e le misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/08.

Tali informazioni sono disponibili sul sito www.aopoma.it (Direzione Generale → Servizio Prevenzione e Protezione).

Per quanto concerne possibili interferenze relative alla condivisione della rete stradale ospedaliera il fornitore dovrà tenere conto altresì, della specifica viabilità interna e delle norme del codice della strada.

Ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, viene allegato al presente Capitolato Speciale, ai fini della promozione, della cooperazione e del coordinamento, il documento DUVRI indicante le misure atte ad eliminare/ridurre i rischi da interferenze e le informazioni relative all'emergenza (Allegato B).

Ad aggiudicazione avvenuta, la scrivente Azienda provvederà a trasmettere alla Ditta aggiudicataria il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), indicante le misure atte ad eliminare/ridurre i rischi da interferenza e le informazioni relative all'emergenza. Tale documento sarà allegato al contratto di fornitura.

In tale documento non sono indicati i rischi generici propri dell'attività del Fornitore, in quanto trattasi di rischi per i quali vi è l'obbligo del Fornitore medesimo di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

Qualora nei rischi specifici relativi all'attività del Fornitore dovessero essere presenti o prevedibili rischi interferenziali in aggiunta a quelli derivanti dall'attività dell'Azienda o indicati nel documento DUVRI, il Fornitore è tenuto a comunicarli e a collaborare al completamento del DUVRI, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio delle attività oggetto dell'appalto.

Analogamente, qualora emergessero rischi aggiuntivi rispetto a quelli indicati per il mutamento delle condizioni iniziali, la parte originante il rischio è tenuta a collaborare per l'aggiornamento del DUVRI.

ART 19 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO

Si rinvia alla Disciplina di cui all'art. 51 del D.Lgs. 163/2006.

ART 20 – REVISIONE PREZZI

I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi per i primi 12 (dodici) mesi di fornitura.

La revisione può essere richiesta dalla parte interessata solo decorso il primo anno di fornitura; la richiesta sarà valutata a seguito di apposita istruttoria da effettuarsi con riferimento alle rilevazioni di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 163/2006. In assenza di tali rilevazioni, la revisione sarà calcolata con l'applicazione dell'indice ISTAT FOI Nazionale Generale (indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato sul Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica) relativo alla media dell'anno precedente.

La richiesta di revisione, corredata della documentazione giustificativa dell'aumento, dovrà essere inoltrata alla Struttura Gestione Gare e Contratti entro 60 giorni dalla scadenza annuale del contratto.

ART 21 – CONVENZIONI AI SENSI DELL'ART 26 DELLA LEGGE N. 488/1999 E DELL'ART 1, COMMA 455 DELLA LEGGE N. 296/2006

Qualora nel corso della vigenza del presente contratto venisse attivata apposita convenzione da parte di Consip SpA e/o dalla Centrale Regionale Acquisti, comprendente uno o più prodotti oggetto del presente Capitolato, si procederà, in caso di prezzi superiori a tali convenzioni, ad apposito negoziato al fine di aggiornare le condizioni economiche di fornitura. In caso di mancato adeguamento, l'Azienda si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura.

ART 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali riguardanti le Imprese partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono, sotto qualunque forma, oggetto di trattamento da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice secondo le seguenti modalità:

- a) il trattamento riguarda qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati;
- b) Il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantirne la sicurezza;
- c) Il trattamento dei dati avverrà secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelarne la riservatezza, con la garanzia che verranno richiesti solo i dati indispensabili per gli scopi del trattamento;
- d) Il trattamento dei dati può essere effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
- e) I dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti l'attività dell'Amministrazione aggiudicatrice, connesse con la presente procedura di gara e con i successivi adempimenti di legge;
- f) I dati personali potranno essere conosciuti dal personale addetto allo svolgimento delle mansioni amministrative contabili e tecniche connesse alle finalità sopra descritte;
- g) La conoscenza dei dati da parte dei soggetti sopra indicati sarà limitata ai dati necessari per l'espletamento dei rispettivi compiti;

- h) La natura del conferimento di tali dati è OBBLIGATORIA; l'eventuale rifiuto può comportare l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
- i) I dati possono essere comunicati ai soggetti o alle categorie di soggetti titolari di un diritto di accesso;
- j) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, cui si rinvia. Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Ospedaliera "Carlo Poma" di Mantova, con sede legale in Strada Lago Paiolo, 10 – 46100 Mantova, nella persona del Direttore Generale, che ne è il legale rappresentante.

ART. 23 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

I contratti di fornitura oggetto del presente Capitolato non conterranno la clausola compromissoria. Le eventuali controversie saranno devolute al giudice ordinario competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra fornitori e l'Azienda, sarà competente in via esclusiva il Foro di Mantova.

Nelle more di un eventuale giudizio, il Fornitore non potrà sospendere la fornitura. In caso contrario l'Azienda ha facoltà di rivalersi, senza formalità alcuna, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse ed in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

In caso di forme collettive d'acquisto, di cui all'art. 5 del presente Capitolato, detta competenza è assegnata in via esclusiva al Foro del luogo ove ha sede l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera interessata.

ART. 24 - NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso richiamo all'osservanza delle norme del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed alle norme che regolano le forniture pubbliche di beni e servizi nonché alle norme del Codice Civile, con particolare riferimento al contratto di somministrazione.

**IL DIRIGENTE STRUTTURA GESTIONE
GARE E CONTRATTI
Dott. Cesarino Panarelli**

Allegati:

Allegato A: Scheda Specifiche Tecniche;

Allegato B: Documento Unico di Valutazione dei Rischi ed Interferenze.